

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA,

L'AZIENDA OSPEDALIERA ...

E

**L'ENTE PUBBLICO, L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O SUO ORGANISMO ASSOCIATIVO OPPURE
LA COOPERATIVA SOCIALE (O L'ORGANISMO RAPPRESENTATIVO)**

PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO D'URGENZA IN REGIONE LOMBARDIA

LE PARTI:

- **L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA** (di seguito denominata AREU), con sede operativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, Cod. Fisc. e P. IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, nato a Forlì il 28/03/1955, in qualità di Direttore Generale *pro-tempore*;

E

- **L'AZIENDA ...** (di seguito denominata AO), con sede in ... n. ... , C.F./P. IVA ..., in atto rappresentata dal Dott. ..., nato a ... il ..., in qualità di Direttore Generale *pro-tempore*;

E

- l'Organizzazione di Volontariato: ... (di seguito denominata Associazione), con sede in ..., ..., C.F. ..., in atto rappresentato da ..., nato a ... il..., in qualità di legale rappresentante *pro-tempore*, assieme all'Organismo Associativo (di Associazioni di Volontariato o Cooperative Sociali) e l'Organismo rappresentativo (di Associazione) ... (di seguito denominato Organismo Associativo/Rappresentativo), con sede in ..., Via ... n. ..., Cod.Fisc. e P. IVA ..., in atto rappresentato da ..., nato a ... il ..., in qualità di ... *pro-tempore*, con espresso potere di gestire in nome e per conto dell'Associazione tutte le attività connesse alla partecipazione all'avviso di selezione per la gestione del soccorso sanitario in forma continuativa, incluso il potere di negoziare le condizioni proposte per la postazione di soccorso e sottoscrivere la convenzione con l'AREU, e tutti gli atti successivi e conseguenti con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge.

Premesso che l'attuazione della D.G.R. n. IX/1964/2011 prevede, tra l'altro:

- il mantenimento delle AAT, con competenza di norma provinciale;
- il mantenimento dell'operatività delle Centrali Operative Emergenza Urgenza (COEU) sino al progressivo passaggio e trasferimento delle relative competenze e attività, di ciascuna COEU, alle nuove competenti Sale Operative Regionali dell'Emergenza Urgenza (SOREU).
- la creazione delle nuove SOREU a valenza sovraprovinciale, una per l'area metropolitana di Milano e altre con un dimensionamento minimo di 1.500.000 abitanti di riferimento;
- la riorganizzazione della rete delle postazioni di soccorso.

Nel prosieguo del presente testo verrà utilizzato esclusivamente l'acronimo SOREU, con il quale, anche nelle more di quanto prescritto alla precedente lettera b), si intendono anche le attuali COEU.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(oggetto della convenzione)

- a) La presente convenzione regola lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario di emergenza urgenza in servizio continuativo con mezzo di soccorso come descritto nelle schede predisposte per le postazioni di soccorso denominate:
1. ...
 2. ...
- si impegna ad effettuare, su richiesta della SOREU, l'attività di soccorso e trasporto prevalentemente nell'area di competenza.
- b) Gli interventi di soccorso e trasporto possono essere effettuati mediante:
- Mezzo Soccorso Avanzato (MSA): effettuabile con autoveicolo o ambulanza;
 - Mezzo di Soccorso Intermedio (MSI): effettuabile con autoveicolo o autoambulanza;
 - Mezzo di soccorso di Base (MSB): effettuabile con autoambulanza.
- È facoltà di AREU autorizzare l'utilizzo di mezzi alternativi, anche a supporto, in particolari circostanze e luoghi.
- c) L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative e dagli altri atti normativi in vigore e successive modificazioni e/o integrazioni.
- d) L'Associazione si impegna a collaborare con la SOREU nello svolgimento di interventi occasionali che, a giudizio della SOREU stessa, rivestano carattere di urgenza nell'economia complessiva del sistema urgenza/emergenza (ad esempio: trasporto dell'èquipe sanitaria da/per il luogo di intervento, trasporto dell'èquipe sanitaria al fine della ripresa dell'operatività, trasporto di personale tecnico da/per luogo di intervento, trasporto di personale o materiale in caso di maxi emergenze, trasporto sangue, farmaci, antidoti e organi, ecc.).
- e) In occasione di maxi emergenze in località diverse dalla sede ordinaria di competenza, l'Organismo Associativo/Rappresentativo, ovvero l'Associazione, si impegna a garantire l'intervento dei mezzi e del personale già in servizio al momento dell'evento, a supporto dell'evento di maxiemergenza in corso, fermo restando il rimborso dei costi sostenuti.
- f) Il servizio è svolto dall'Associazione con personale, mezzi e sedi operative così come indicato nella scheda descrittiva della postazione di soccorso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione e nell'allegato progetto operativo.
- g) L'AREU, informata l'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, nel corso della durata del rapporto convenzionale, si riserva la facoltà di variare, d'intesa con l'Associazione convenzionata o con il suo Organismo Associativo/Rappresentativo, le dislocazioni dei mezzi di soccorso, le fasce orarie di attività, la tipologia del servizio, la dotazione di automezzi, riconoscendo i costi in aumento o in diminuzione, debitamente documentati.

- h) Qualora, nel corso della durata del rapporto convenzionale, il numero dei mezzi di soccorso della Regione Lombardia dovesse subire contrazioni, al verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipula della convenzione, o determinate da motivi organizzativi o ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: modifiche nell'assetto territoriale, legislative, regolamentari, normative; ecc.), o comunque per cause di forza maggiore, l'AREU, informata l'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto convenzionale, con un preavviso di 180 giorni, comunicato a mezzo di raccomandata a.r., senza che l'Associazione possa rivendicare alcun risarcimento o indennizzo o pretesa derivante dalla presente convenzione.

Articolo 2

(disciplina del rapporto)

Il rapporto tra le parti è regolato dalla presente convenzione, dal progetto operativo e dai relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.

Il rapporto convenzionale è altresì regolato, per quanto non previsto dal codice civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

L'Associazione è tenuta nell'erogazione delle prestazioni richieste ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni previste in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale e s'impegna ad applicare le disposizioni di AREU, anche attraverso il recepimento di procedure e istruzioni operative specifiche, fermo restando il riconoscimento di eventuali ulteriori oneri che possano derivare dall'applicazione dei medesimi.

Presso le Articolazioni Aziendali Territoriali di AREU (in breve AAT) vengono istituiti tavoli tecnici di confronto con i rappresentanti dei Soggetti convenzionati per la soluzione di eventuali problematiche derivanti dall'applicazione di procedure o protocolli operativi, per l'espletamento del servizio e nei rapporti con le stesse.

L'AREU, anche tramite SOREU e/o AAT, s'impegna a valutare eventuali problematiche evidenziate dall'Associazione convenzionata per il tramite del suo Organismo Associativo, riguardanti i rapporti con le Strutture Sanitarie pubbliche e private coinvolte operativamente e, nei limiti della sua competenza, ad intervenire a scopo risolutivo.

Articolo 3

(prestazioni di intervento sanitario)

Gli interventi di soccorso e trasporto sanitario d'urgenza sono disposti dalla SOREU a favore di tutte le persone che si trovano sul territorio della Regione Lombardia e nelle aree limitrofe, senza oneri a carico degli stessi.

- a) L'Associazione effettua le prestazioni previste dalla presente convenzione senza oneri da parte degli utenti.
- b) L'Associazione s'impegna altresì, per quanto di sua competenza, a garantire l'uscita del mezzo nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre due minuti dalla conclusione della trasmissione dei dati necessari per l'attivazione del servizio da parte della SOREU. Sono fatte salve le eccezioni previste nella scheda descrittiva. Per quanto riguarda il servizio prestato in regime di reperibilità, l'uscita del mezzo deve essere garantita entro e

non oltre XX minuti, computati come sopra specificato.

Il ripristino, la pulizia e l'eventuale disinfezione e sanificazione del mezzo, dopo l'avvenuto affidamento del paziente al personale del Pronto Soccorso, devono essere effettuati in tempi adeguati e con modalità che potranno essere individuate da AREU, anche in relazione a specifiche situazioni (es. epidemie, pandemie e allerta NBCR). Qualora le suddette operazioni non fossero possibili nella Struttura Sanitaria di destinazione o in altro luogo dove è stata eseguita la missione, le modalità e i tempi per il ripristino del mezzo saranno concordati con la SOREU.

- c) Fatte salve specifiche disposizioni impartite dalla SOREU durante le operazioni di soccorso, le decisioni e le responsabilità dello svolgimento della missione sono assunte dal Soccorritore Referente per la SOREU, secondo le indicazioni del personale della stessa SOREU.
- d) Sui mezzi utilizzati, le funzioni di Soccorritore Referente per la SOREU sono svolte da uno degli operatori presenti, ad esclusione dell'autista soccorritore già impegnato nelle manovre di guida. Qualora fosse presente sul mezzo personale sanitario del Servizio Sanitario Regionale, lo stesso sarà responsabile delle procedure di soccorso.

L'autista-soccorritore è responsabile:

- della condotta di guida nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada;
- dell'itinerario dall'uscita del mezzo di soccorso fino all'arrivo sul luogo dell'evento;
- del corretto parcheggio del mezzo durante il soccorso;
- del raggiungimento della Struttura Sanitaria di ricovero e cura o di altra destinazione indicata dalla SOREU.

Nel corso del trasporto l'autista soccorritore dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla SOREU e/o dal Soccorritore Referente per la SOREU e, se presente sul mezzo, dal personale sanitario del Servizio Sanitario Regionale, qualora strettamente correlate alle condizioni cliniche del paziente.

I trasporti devono essere effettuati seguendo il percorso più breve ovvero quello più veloce ovvero quello più consono in considerazione della situazione oggettiva del traffico o della viabilità, o delle condizioni fisiche o di sicurezza del trasportato.

- e) L'Associazione ha il divieto di ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario di urgenza/emergenza e quindi dovrà attivarsi affinché l'utenza si rivolga direttamente al "118"; ha altresì il divieto di pubblicizzare il proprio recapito telefonico come interlocutore diretto per l'urgenza sanitaria.
- f) L'Associazione si impegna al rispetto delle procedure che AREU definirà per quanto riguarda gli stazionamenti in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche o quant'altro.
- g) L'Associazione deve applicare, su indicazione di AREU, principi e strumenti di miglioramento continuo della qualità e di gestione del rischio.
- h) Per ogni intervento di soccorso l'équipe del mezzo di base deve compilare la "Relazione di

soccorso MSB" in formato cartaceo o informatico e provvedere a inserire i dati raccolti attraverso le postazioni remote, con le modalità operative stabilite dalla SOREU di riferimento. Le modalità di compilazione, gestione e conservazione della "Relazione di soccorso MSB" sono stabilite da AREU attraverso opportune procedure/istruzioni operative. Le copie della "Relazione di soccorso MSB", unica a livello regionale, sono fornite da AREU.

- i) Nell'ambito della gestione dinamica dei mezzi di soccorso la SOREU può disporre lo stazionamento momentaneo dei mezzi di soccorso avanzato e di quelli intermedi e dei relativi equipaggi in una delle sedi operative dei Soggetti convenzionati.

Articolo 4 (personale)

- a) Ai fini della realizzazione degli obiettivi del Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza (di seguito S.S.U.Em.118) l'Associazione impiega il personale (specificato per qualifica e mansioni svolte a bordo di mezzi di soccorso) di cui l'elenco "allegato E" (presentato in sede di procedura di selezione e successivamente aggiornato), certificato secondo i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi commi della presente convenzione.
- b) L'aggiornamento dell'elenco del personale, di cui al comma a), viene effettuato secondo le modalità indicate dall'AREU. In ogni caso l'Associazione è tenuto ad inoltrare all'AREU semestralmente (salvo diverse indicazioni di AREU), in formato elettronico, l'elenco completo e aggiornato di tutto il personale.
- c) L'Associazione si impegna ad ospitare, su indicazione della SOREU, occasionalmente o stabilmente, sui mezzi di soccorso convenzionati personale sanitario o tecnico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale ovvero in via straordinaria, con altro personale dichiarato indispensabile per una più efficace gestione dell'intervento di soccorso.
- d) L'Associazione si impegna ad ospitare l'eventuale personale di cui alla lettera c), compatibilmente con la possibilità oggettiva, nella sede operativa.
- e) L'Associazione è tenuta a garantire su ogni mezzo di soccorso la presenza degli operatori così come previsto nella scheda descrittiva.
- f) È fatto altresì obbligo all'Associazione di registrare all'inizio di ogni turno e per ogni mezzo a disposizione le generalità complete di tutto l'equipaggio (comprese le eventuali variazioni in corso di turno) secondo le modalità e i tempi definiti da AREU.
- g) Qualora il numero complessivo di operatori e pazienti a bordo del mezzo di soccorso non sia compatibile col numero massimo di persone trasportabili, il Soccorritore Referente o il personale sanitario del Servizio Sanitario Regionale presente, può modificare la composizione dell'equipaggio, previo assenso della SOREU, che si farà carico dell'eventuale recupero del personale rimasto in loco.
- h) Qualsiasi malore/incidente/infortunio coinvolga uno o più componenti dell'equipaggio in turno, deve essere immediatamente comunicato alla SOREU; la sostituzione del/i componenti l'equipaggio dovrà avvenire nel minor tempo possibile e comunque entro un

massimo di 60 minuti, nelle ore diurne, ed entro 120 minuti, nelle notturne (22.00-6.00), dal momento della comunicazione alla SOREU, anche per il tramite del suo Organismo Associativo.

- i) L'Associazione si impegna a vigilare attentamente e ad intervenire tempestivamente affinché:
 - il personale degli equipaggi abbia in dotazione ed utilizzi correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale, compreso le cinture di sicurezza, fatte salve le deroghe limitatamente al personale operante nel vano sanitario;
 - risulti esposto, sulla divisa in dotazione agli equipaggi, il tesserino di identificazione;
- j) A bordo dei mezzi non può essere utilizzato, salvo casi eccezionali, preventivamente autorizzati dalla SOREU, personale diverso da quello di cui ai precedenti punti e che non abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente.
- k) Al fine di garantire la continuità del servizio, in via eccezionale e preventivamente comunicata e autorizzata da AREU, sui mezzi di soccorso è prevista la possibilità:
 - di impiego di personale dipendente in distacco o personale volontario appartenente al medesimo Organismo associativo/rappresentativo;
 - di impiego di operatori appartenenti a diversi Soggetti convenzionati che promuovano iniziative di collaborazione fra di essi.
- l) L'Associazione ha facoltà di inserire sul mezzo di soccorso personale in formazione o altro personale certificato (previamente registrato), in aggiunta al normale equipaggio per un massimo complessivo di quattro unità.
- m) L'Associazione si impegna a sottoporre a specifiche visite mediche di idoneità il personale dipendente e non, come previsto dalla normativa vigente, limitatamente al personale che opera per l'attività oggetto della convenzione.
- n) L'età del personale che opera a bordo dei mezzi di soccorso convenzionati deve essere compresa tra i 18 e i 70 anni.
- o) L'autista delle autoambulanze deve aver superato il percorso formativo, validato da AREU, idoneo alla preparazione per la guida delle autoambulanze nei servizi di emergenza, sostenuto dopo almeno sei mesi dal conseguimento della certificazione di soccorritore durante i quali avrà svolto comprovata attività di soccorritore e avere una conoscenza dettagliata della zona di operatività, avendo comunque capacità nell'utilizzo dei sistemi di navigazione, cartacei e strumentali di bordo, per raggiungere il luogo dell'evento anche al di fuori del territorio di ordinaria competenza.
- p) L'autista degli MSA e MSI (solo se veicolo leggero veloce) oltre ai requisiti previsti al precedente comma deve essere altresì in possesso della qualifica di soccorritore esecutore con esperienza di almeno un anno.
- q) L'autista degli MSA e MSI si impegna in collaborazione con il personale del mezzo, non altrimenti impegnato, al recupero di tutto il materiale sanitario utilizzato sul luogo dell'evento, fermo restando la responsabilità del personale sanitario in merito alla messa in

sicurezza di presidi che per la loro particolarità possono comportare rischio biologico. Inoltre l'autista e i soccorritori sono tenuti a collaborare al carico, scarico e trasporto del materiale sanitario durante il servizio secondo le procedure stabilite dalla SOREU e le disposizioni del personale del SSR presente.

- r) Qualora l'organizzazione del servizio della SOREU lo richieda espressamente, l'Associazione deve mettere a disposizione un operatore formato a mantenere i flussi informativi con la SOREU.

Articolo 5 (mezzi di soccorso)

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del S.S.U.Em. 118 l'Associazione mette a disposizione per l'espletamento del servizio i seguenti mezzi, coerentemente con quanto indicato nella scheda descrittiva:

- Autoambulanze di tipo A: individuate al 2° comma dell'art. 1 e nell'allegato tecnico al D.M. del Ministero dei Trasporti n. 553/87;
- Autoambulanze di tipo A1: individuate nel D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 487/97;
- Autoveicoli di soccorso avanzato denominato AUTOMEDICA (D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996).
- Tutti i mezzi di cui sopra devono comunque essere autorizzati in base alla normativa vigente in Regione Lombardia.

La SOREU può autorizzare, in contesti particolari, l'utilizzo di mezzi alternativi/speciali quali, a titolo meramente esemplificativo: ambulanze speciali, fuoristrada ambulanze, moto soccorso, idroambulanza, veicoli non motorizzati, ritenuti necessari per garantire la prestazione.

Per quanto attiene i mezzi utilizzati, l'Associazione, anche per il tramite del suo Organismo Associativo, ha cura di aggiornare l'elenco "allegato F" (presentato in sede di procedura di selezione e successivamente aggiornato) ogni qualvolta subentrino variazioni al medesimo, preventivamente autorizzate dall'AREU, fornendo altresì gli estremi dell'autorizzazione sanitaria.

L'associazione s'impegna, in caso di indisponibilità per avaria, alla sostituzione del mezzo operativo.

I tempi tecnici necessari alla sostituzione devono essere inferiori ai 60 minuti (120 minuti se l'inconveniente si verifica nelle ore notturne e/o il sabato e nei giorni festivi) dalla comunicazione di indisponibilità per avaria alla SOREU. Situazioni particolari e comunque eccedenti i tempi sopra definiti devono essere concordati con la SOREU, anche per il tramite del suo Organismo Associativo.

In caso di necessità la manutenzione straordinaria o la sostituzione non pianificata del mezzo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sostituzione del motore, riparazione per grave incidente, ecc.) dovrà essere concordata tra l'Associazione, anche per il tramite del suo Organismo Associativo, e AREU secondo le modalità indicate nel regolamento AREU attuativo della DGR n. IX/1964/2011.

Lo stazionamento dei mezzi operativi di norma coincide con la sede operativa proposta dall'Associazione in fase di procedura di selezione.

La SOREU al fine di garantire un più efficace rispetto dei tempi di intervento ha facoltà di modificare, all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 23, la dislocazione del mezzo operativo sul territorio di competenza della postazione.

Nella fascia oraria di cui sopra la SOREU ha altresì facoltà di modificare la dislocazione del mezzo operativo presso gli stazionamenti più idonei anche al di fuori del territorio di ordinaria competenza della postazione.

Nel caso in cui l'automezzo di soccorso fosse fornito all'Associazione in comodato d'uso, il contratto viene regolamentato come descritto nell'allegato al presente testo convenzionale

(apparecchiature - attrezzature in dotazione)

L'Associazione s'impegna a dotare i propri mezzi delle apparecchiature, dei dispositivi e dello strumentario sanitario e non, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e di quanto eventualmente proposto nel progetto operativo.

L'associazione s'impegna a rispettare le disposizioni legislative e normative relative alle attrezzature ed alle apparecchiature e ad assicurarne la funzionalità e l'affidabilità, esonerando l'AREU e l'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, da ogni qualsivoglia responsabilità per il mancato o cattivo funzionamento delle medesime, fatte salve difficoltà gestionali imputabili a stazionamenti in sedi non idoneamente attrezzate.

La AAT può mettere a disposizione dell'Associazione convenzionata apparecchiature aggiuntive rispetto a quelle previste, con oneri a totale carico di AREU o dell'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione.

L'Associazione sarà tenuta ad utilizzare le predette attrezzature aggiuntive con la dovuta diligenza e secondo le modalità stabilite dalla AAT, segnalando tempestivamente alla stessa ogni anomalia o cattivo funzionamento.

Gli oneri relativi all'assicurazione delle attrezzature aggiuntive fornite, attraverso le AAT, dall'AREU o dall'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, sono a carico delle stesse. L'Associazione è responsabile in caso di smarrimento delle attrezzature fornite e degli eventuali danni causati alle medesime per dolo o colpa grave.

L'Associazione si impegna ad esporre sulle parti laterali e posteriore dei mezzi, utilizzati per l'espletamento del servizio in convenzione, i contrassegni del logo regionale "AREU" forniti da AREU mediante la AAT.

L'Associazione si impegna ad utilizzare gli autoveicoli con la scritta "automedica" (in comodato d'uso) solo per il servizio previsto in convenzione, salvo i normali spostamenti dovuti a interventi di manutenzione, rifornimento etc., e nei casi specificatamente autorizzati dalla SOREU e/o dalla AAT di riferimento.

Articolo 6 (radiocollegamenti)

L'AREU attraverso le sue SOREU, si impegna a fornire le apparecchiature necessarie

all'espletamento del servizio di soccorso territoriale per cui ha provveduto agli adempimenti di legge che dovranno essere installate sui mezzi di soccorso. La scelta dei veicoli di soccorso ed il numero degli stessi sui quali installare le apparecchiature è definita da AREU sentito l'Associazione.

L'Associazione è tenuta ad utilizzare per i servizi di cui alla presente convenzione i mezzi dotati delle apparecchiature dedicate al servizio. L'uso di un mezzo privo delle apparecchiature fornite deve preventivamente essere autorizzato dalla SOREU di riferimento.

È a carico di AREU l'onere della prima installazione delle apparecchiature sull'automezzo; l'installazione avviene secondo un calendario successivamente definito. La manutenzione ordinaria di tali apparecchiature rimarrà a carico di AREU.

Gli oneri relativi ad eventuali trasferimenti delle apparecchiature su nuovi automezzi, previa autorizzazione sono a carico di AREU nei soli casi di trasferimento dovuti a "dismissione" ordinaria o straordinaria dei mezzi.

I costi relativi alla sostituzione o riparazione delle apparecchiature e loro accessori, a seguito di smarrimenti o danneggiamenti dovuti a dolo o colpa grave, sono a totale carico dell'Associazione. Sia in caso di furto sia di incidente stradale il costo derivante dall'acquisto o il ripristino di una nuova apparecchiatura è a carico di AREU, fatta salva l'ipotesi in cui sia accertato dolo o colpa grave dell'Associazione.

La modalità di impiego delle apparecchiature sono regolamentate da protocolli operativi stabiliti da AREU. L'Associazione deve informare il personale dipendente e volontario sull'utilizzo e la manutenzione del sistema di comunicazione presente a bordo dei mezzi, secondo le indicazioni e le procedure della SOREU.

L'Associazione si impegna inoltre a far utilizzare le apparecchiature solo da personale facente parte della propria Associazione o dell'Organismo Associativo o da personale del Servizio Sanitario Regionale. In situazioni di forza maggiore, in accordo con la SOREU, potranno essere utilizzati altri apparati sia in ricezione che in trasmissione sulla frequenza assegnata al singolo Associazione. Ad integrazione del sistema di radiocollegamento ed a garanzia del mantenimento delle comunicazioni, l'AREU si impegna a fornire, per ogni mezzo definito nella convenzione, una scheda SIM per un apparato di telefonia mobile che l'Associazione è tenuta ad utilizzare secondo le modalità stabilite da AREU. L'acquisto o noleggio dell'apparecchio telefonico, nel caso esso non sia fornito direttamente da AREU, verrà riconosciuto dall'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione nella rendicontazione sino a un rimborso massimo annuo di € 150,00 (euro centocinquanta).

L'AREU potrà dotare, secondo le proprie esigenze, la sede operativa dell'Associazione di linee ADSL o simili e di apparecchiature informatiche (personal computer, stampante, ecc.) nonché di apparati di telefonia fissa dedicata, allo scopo di aumentare la qualità del sistema del soccorso sanitario dell'emergenza ed urgenza. In questo caso l'Associazione è tenuta all'utilizzo delle medesime secondo le istruzioni della SOREU. La rete dedicata per le comunicazioni con le SOREU è protetta dall'accesso di utenti non autorizzati: ogni utilizzo scorretto della rete, non conforme alle procedure operative, rappresenterà una violazione della presente convenzione.

L'Associazione presso la propria sede operativa deve essere dotato di apparecchio fax e dovrà fornire un indirizzo e-mail che garantiscano in alternativa la ricezione da parte del personale in servizio presso la sede operativa delle comunicazioni inerenti le attività previste dal presente testo convenzionale.

L'equipaggio ha l'obbligo di inviare, attraverso le apparecchiature di radiocomunicazione, gli "stati" di servizio in tempo reale. Nel caso in cui ciò non fosse oggettivamente possibile l'equipaggio è tenuto a registrarne l'orario. Inoltre l'equipaggio deve fornire le informazioni relative all'intervento, secondo le modalità definite da AREU.

Articolo 7 (riservatezza)

- a) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati che saranno forniti dall'AREU all'Associazione e all'Organismo Associativo dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ed utilizzati unicamente per l'espletamento delle prestazioni convenzionali.
- b) Le parti si impegnano a garantire il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare dichiarano:
 - 1. che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;
 - 2. che il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire, elaborare e trasmettere i dati medesimi;
 - 3. la trasmissione dei dati forniti dall'Associazione avverrà anche in via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs n. 196/2003.
- c) In osservanza anche a quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003, il personale dell'Associazione non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, informazioni o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.
- d) AREU rende disponibile un sistema automatizzato di trasferimento dei dati degli interventi, utili ai fini gestionali dell'Associazione.
- e) L'Associazione è tenuto a fornire su richiesta della SOREU o della AAT ogni informazione, dato, notizia, documento riguardanti l'attività oggetto di convenzione;
- f) All'Associazione non è consentito gestire in proprio qualunque richiesta di informazioni, dati, notizie, documenti riguardanti l'attività oggetto della convenzione, ricevuta da terzi, fatta eccezione per quanto richiesto formalmente dalla Autorità Giudiziaria (fatta salva la tempestiva comunicazione alla SOREU). Ogni eventuale altra richiesta va inoltrata tempestivamente e direttamente alla SOREU.

Articolo 8 (obbligo nei confronti del personale)

L'Associazione è obbligata:

- a) ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale. In particolare l'Associazione di Volontariato e la Cooperativa sociale devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- b) ad applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari ed al loro utilizzo.

Articolo 9

(formazione e sviluppo dell'attività di volontariato)

L'Associazione si impegna a garantire la formazione dei soccorritori esecutori, secondo la normativa vigente e successive integrazioni.

Lo sviluppo e promozione dell'attività di volontariato, secondo programmi concordati all'interno della Consulta, è di competenza dell'Associazione.

Articolo 10

(preventivo)

L'Organismo Associativo/Rappresentativo, per conto dell'Associazione assegnataria di postazioni di soccorso, due mesi prima della conclusione di ogni anno solare (31 ottobre), provvede alla redazione di un preventivo di spesa per l'esercizio successivo relativo alla postazione di soccorso oggetto della presente convenzione, ed invia il medesimo all'AREU tramite strumenti postali o telematici (preferibilmente Posta Elettronica Certificata). Il preventivo di spesa è da compilarsi utilizzando il modulo predisposto da AREU.

I preventivi devono essere in linea con l'entità del rimborso annuo delle spese indicato dalle singole Associazioni in sede di selezione per ciascuna postazione di soccorso.

Sono presi in considerazione scostamenti tra il rimborso spese indicato in sede di selezione e quello preventivato per gli anni successivi, solo se giustificati da circostanze di carattere oggettivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rinnovo dei contratti di lavoro del personale dipendente, normative sopravvenute) o impreviste ed imprevedibili.

Qualora il preventivo presenti aumenti non giustificati è facoltà di AREU, informata l'Azienda Sanitaria co-titolare e sentito l'Organismo Associativo/Rappresentativo, recedere dal rapporto, senza che l'assegnatario possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo, comunicando tale volontà entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo.

Articolo 11

(rendicontazione e pagamenti)

Il servizio continuativo di trasporto sanitario d'urgenza emergenza prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le prestazioni rese, nei termini e con le modalità indicate nella DGR n. IX/1964/2011 e successiva regolamentazione, fatte salve eventuali integrazioni e modifiche da parte di AREU così come previsto nella DGR n. VIII/6994/08.

Entro 45 giorni dall'inizio di ciascun semestre l'Organismo Associativo/Rappresentativo è tenuto ad addebitare, per conto degli assegnatari di postazioni di soccorso, alle Aziende Sanitarie co-titolari dei rapporti convenzionali gli acconti pari al 90% del rimborso delle spese, da rapportarsi al

semestre, come desunte dal preventivo approvato.

Le Aziende Sanitarie devono provvedere alla liquidazione e pagamento degli acconti nei termini di legge e, comunque, entro 90 giorni dall'inizio del semestre, a favore dell'Organismo Associativo/Rappresentativo, dandone comunicazione ad AREU.

Entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio (30 aprile), l'Organismo Associativo/Rappresentativo, per conto degli assegnatari di postazioni di soccorso, trasmette ad AREU dettagliata rendicontazione delle spese realmente sostenute nell'anno precedente dalle Associazioni rappresentate, compilando il modello utilizzato per la presentazione dei preventivi, redatto con i medesimi criteri.

Detta rendicontazione deve essere accompagnata da:

- dichiarazione dell'Associazione assegnataria attestante la correttezza amministrativa e fiscale della rendicontazione; qualora il soggetto assegnatario faccia parte di un organismo associativo, tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal rappresentante del medesimo o suo delegato stabile;
- bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento, approvato dall'assemblea dei soci dell'Associazione assegnataria, ovvero dall'organo competente, nei tempi previsti dalla normativa o dallo statuto e comunque non oltre il 30 giugno;
- dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 45 del DPR 445/2000 dal Legale rappresentante dell'Organismo Associativo/Rappresentativo nella quale si attesti che il personale non volontario utilizzato dalle Associazioni assegnatarie per l'espletamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione è impiegato nel rispetto della normativa vigente in materia contrattuale, previdenziale e assicurativa e che tutti i relativi adempimenti sono stati rispettati;
- dalla dichiarazione che i costi rendicontati sono quelli effettivamente sostenuti dall'Associazione per l'esecuzione del servizio.

Qualora l'Organismo Associativo/Rappresentativo non provveda ad inoltrare la documentazione prevista entro i termini stabiliti, le Aziende Sanitarie co-titolari dei rapporti convenzionali, su indicazione di AREU, possono sospendere la convenzione e/o l'erogazione dei pagamenti, sia per quanto riguarda il saldo dell'anno oggetto del rendiconto, sia per gli anticipi della convenzione in corso, fermo restando l'obbligo dell'immediata restituzione degli anticipi percepiti per periodi di servizio non ancora resi.

L'attività di controllo sulla rendicontazione a consuntivo, operata da AREU anche attraverso la verifica puntuale da parte delle Aziende Sanitarie co-titolari, se con esito positivo, dà titolo al pagamento della fattura di saldo nel termine di trenta giorni dalla presentazione della medesima. Al fine di consentire le verifiche, entro 30 giorni dalla richiesta, l'Organismo Associativo/Rappresentativo dei soggetti convenzionati è tenuto a mettere a disposizione i documenti probanti le spese sostenute dai singoli soggetti assegnatari, presso la sede operativa dell'Organismo Associativo/Rappresentativo o, se richiesto, presso la sede di AREU, ovvero presso la sede dell'Azienda Sanitaria di riferimento. Valutata la validità e congruità dei documenti

giustificativi messi a disposizione, nei trenta giorni successivi alla consegna, AREU e l'Azienda Sanitaria co-titolare si impegnano a concludere i controlli entro i 60 giorni successivi.

Qualora dal controllo e verifica del rendiconto consuntivo dovessero emergere richieste di rimborso non condivisibili viene attivata una procedura di contraddittorio al termine della quale, ove emergano gravi e fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli, AREU, in accordo con l'Azienda Sanitaria co-titolare, oltre a risolvere la convenzione, dà comunicazione ai soggetti istituzionalmente competenti per l'adozione dei relativi provvedimenti, pur riservandosi qualsiasi azione di tutela e rivalsa.

Ad eccezione dei casi evidenziati nell'articolo 10 non si ritengono accettabili rendiconti consuntivi che espungano incrementi, rispetto al preventivo approvato.

L'Organismo Associativo/Rappresentativo può contestare per iscritto all'Azienda Sanitaria co-titolareco-titolare della convenzione e all'AREU, il mancato riconoscimento da parte della SOREU di alcuni interventi, esplicitando le proprie ragioni di fatto e di diritto.

In caso di mancato accordo tra le parti, il giudizio sulla controversia segue le procedure di cui all'articolo 16.

Le penali applicate, in base all'art. 12), verranno fatturate da parte dell'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione e finanziariamente trattenute dai pagamenti effettuati ai sensi del presente articolo.

Articolo 12 (penali)

Nel caso di inadempimento rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione e dagli atti che ne formano parte integrante la AAT procederà a contestare, per iscritto, l'inadempimento rilevato all'Associazione.

L'Associazione potrà fornire, entro 10 giorni dalla contestazione, le proprie argomentazioni sulla fondatezza dell'inadempimento rilevato e/o idonea documentazione atta a garantire la soluzione dell'inadempimento e/o produrre dati, informazioni e/o i documenti richiesti.

Nel caso in cui la AAT non ritenga valide le giustificazioni prodotte dall'Associazione, con parere vincolante e preventivo di AREU, ne dà comunicazione all'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, la quale procede all'applicazione della penale, nella misura indicata nella tabella successiva, fatta salva la facoltà di procedere per il risarcimento dei maggiori danni derivati.

Le comunicazioni relative all'applicazione delle penali dovranno essere inoltrate a tutti i Soggetti firmatari della convenzione.

INFRAZIONE	1° sanzione	2° sanzione o successive
Dichiarazione di falso.	3.000,00	5.000,00
Interruzione operativa del servizio non comunicata alla SOREU.	2.500,00	4.000,00
Ricezione telefonica e gestione in proprio di richieste di soccorso con carattere di urgenza emergenza.	2.000,00	4.000,00

Diffusione pubblicitaria e non del proprio recapito telefonico come referente diretto per l'urgenza/emergenza sanitaria.	1.000,00	2.000,00
Mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 7 "riservatezza e privacy" della presente convenzione.	200,00	400,00
Assenza dei requisiti richiesti per il personale del mezzo di soccorso.	1.500,00	3.000,00
Presenza a bordo del mezzo operativo di un numero di soccorritori inferiore a quanto stabilito dalla presente convenzione salvo eventuali deroghe concesse da parte della SOREU	1.500,00	3.000,00
Impiego dei sistemi acustici e luminosi previsti dalla normativa vigente senza autorizzazione da parte della SOREU	1.000,00	2.000,00
Presenza a bordo di personale con ruolo di Soccorritore non contemplato negli elenchi, ovvero non tempestivamente comunicato nei casi previsti dalla presente convenzione.	1.000,00	2.000,00
Mancata esposizione, sulle fiancate e sul retro dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio in convenzione, dei contrassegni con il logo fornito da AREU.	500,00	1.000,00
Partenza del mezzo di soccorso dal luogo di stazionamento oltre il terzo minuto.	300,00	500,00
Mancata compilazione della "Relazione di soccorso MSB" non giustificata da causa di forza maggiore.	250,00	500,00
Stazionamento dei mezzi presso luoghi differenti da quelli attribuiti o comunicati dalla SOREU di riferimento.	250,00	500,00
Mancata trasmissione entro i tempi previsti di documenti, informazioni, dati richiesti da AREU anche tramite la SOREU o la AAT	200,00	400,00
Mancata disponibilità sui mezzi, dei dispositivi previsti dalla vigente normativa.	200,00	400,00
Assenza del tesserino identificativo e/o della targhetta su cui risulta la qualifica posseduta.	100,00	200,00
Mancanza di apparecchiature o attrezzature sui mezzi di soccorso. L'applicazione della relativa penale è ulteriore rispetto alla sospensione dell'attività sino al ripristino.	100,00	200,00
Mancato inserimento dei dati nell'applicativo informatico reso disponibile dalla SOREU di riferimento non giustificato da causa di forza maggiore.	50,00	100,00
Mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla SOREU in ambito convenzionale.	Da 50,00 a 1.000,00	Da 100,00 a 2.000,00
Mancata osservanza dei protocolli operativi trasmessi formalmente dal Responsabile dell'AAT in ambito convenzionale.	Da 100,00 a 2.000,00	Da 200,00 a 4.000,00

Articolo 13
(polizze assicurative)

In riferimento alle disposizioni legislative in materia è fatto obbligo all'Associazione di stipulare idonee coperture assicurative:

- per la responsabilità civile terzi e responsabilità civile operatori in relazione allo svolgimento della propria attività esercitata dal personale volontario (compreso personale che presti servizio civile);
- per gli infortuni e le malattie del personale volontario (compreso personale che presti servizio civile) derivanti dall'espletamento del servizio, compreso l'eventuale *rischio in itinere*.

Le predette polizze dovranno richiamare l'espressa rinuncia da parte dell'Assicuratore di rivalersi nei confronti di AREU, dell'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione (ex art. 1916 codice civile).

Nel caso in cui gli eventuali danni subiti da personale sopraindicato non fossero coperti dalle polizze stipulate, l'Associazione dichiara espressamente di manlevare AREU da qualsiasi responsabilità.

Articolo 14 (controlli)

Controllo dell'attività:

- a) Le attività del Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla presente convenzione sono svolte sotto il controllo della AAT.
- b) la AAT per conto dell'AREU e dell'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, ove riscontrasse, direttamente o su segnalazione, anomalie rispetto alle modalità stabilite dalla presente convenzione e/o alle disposizioni impartite dalla SOREU, le comunica formalmente al Presidente dell'Associazione e al Presidente dell'Organismo Rappresentativo/Associativo.

Controlli su personale, mezzi e dotazioni:

L'AREU, informata l'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, può, in relazione al servizio in essere, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite personale della AAT, verificare il rispetto di quanto previsto per quanto attiene il personale, i mezzi e le relative dotazioni (in termini di presenza, funzionalità ed affidabilità), i luoghi di stazionamento, la tempistica delle attese in Pronto Soccorso, la documentazione sanitaria relativa al soccorso, stilando un rapporto di ispezione controfirmato dal personale dell'Associazione presente in loco, al quale viene contestualmente rilasciata copia.

Controlli sulla sede operativa:

L'AREU, informata l'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, tramite personale della AAT SOREU, previo accordo con il legale rappresentante dell'Associazione e dell'Organismo Rappresentativo/Associativo può effettuare visite alle sedi operative per verificare il rispetto di quanto definito dalla presente convenzione.

L'AREU, informata l'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, tramite gli Uffici e i Servizi competenti nel rispetto della normativa vigente si riserva la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche che ritenga opportuni a garanzia del servizio oggetto della convenzione.

L'Organismo Rappresentativo/Associativo si impegna:

- a istruire il personale amministrativo al fine di una puntuale predisposizione delle

rendicontazioni e ad assicurare la corretta rilevazione analitica dei dati contabili.

L'Associazione e l'Organismo Rappresentativo/Associativo si impegnano:

- a garantire la corretta applicazione del rapporto convenzionale, mediante controlli dei preventivi e dei consuntivi, finalizzati, limitatamente alla rendicontazione derivante dall'applicazione del presente accordo, ad attestare la correttezza amministrativa, fiscale di tali documenti provvedendo ad emettere, sotto propria responsabilità, specifica attestazione.

Articolo 15

(sospensione della convenzione e risoluzione)

a) Il mancato rispetto da parte dell'Associazione delle clausole contenute nella convenzione e nell'avviso di selezione per la gestione del soccorso sanitario – servizio continuativo, allegato alla delibera del Direttore Generale di AREU n. 2011/163, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4, art. 7 del richiamato avviso, è contestato per iscritto dal Responsabile della AAT, il quale ne dà comunicazione all'AREU e all'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione.

L'AREU, in relazione al tipo di inadempimento rilevato, informata l'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, può sospendere immediatamente il rapporto convenzionale oppure stabilire un termine perentorio per la soluzione dell'inadempimento.

Qualora entro il termine sopraindicato l'Associazione non garantisca il ripristino della piena correttezza dei rapporti convenzionali, l'AREU, informata l'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, previa diffida, ha facoltà di sospendere il rapporto convenzionale. Nel corso del periodo di sospensione l'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione imputerà all'Associazione i costi sostenuti per garantire la continuità del servizio con altro soggetto.

b) La convenzione è successivamente risolta se a seguito della sospensione, come sopra regolata, l'Associazione non ripristini la piena correttezza del rapporto convenzionale entro 15 giorni decorrenti dalla notifica della sospensione.

c) In relazione alla gravità dell'inadempimento riscontrato la convenzione è altresì risolta di diritto se la medesima infrazione è contestata altre due volte nei dodici mesi successivi alla prima.

A prescindere dalla gravità dell'infrazione l'AREU, informata l'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione qualora siano contestate più di sei infrazioni, anche diverse, nel corso dell'anno solare.

L'AREU, con l'Azienda Sanitaria co-titolare della convenzione, ha facoltà di risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- se rilevata una inosservanza rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente per quanto relativo a mezzi, attrezzature e personale che comporti il venir meno dei requisiti di idoneità per il proseguimento del servizio;
- per ingiustificate e gravi inosservanze delle disposizioni di servizio impartite dalla SOREU e/o dalla AAT o per gravi omissioni e negligenze nell'esecuzione del soccorso, nel trasporto pazienti, nel comportamento dell'equipaggio, nella garanzia di copertura dei turni assegnati o comunque dei protocolli operativi disposti da AREU;

- per gravi e fraudolenti scorrettezze o per dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto convenzionale.

La convenzione comunque è risolta di diritto nei seguenti casi:

- nel caso di violazione degli obblighi in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale;
- qualora l'Associazione richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate, nonché in caso di rifiuto ingiustificato della prestazione all'utente;
- qualora l'Associazione richieda o percepisca dal Servizio Sanitario Regionale rimborsi per attività non eseguite, salvo che tale operato sia riconducibile a un documentato errore;
- qualora l'Associazione subappalti in tutto o in parte l'attività;
- in caso di attivazione non autorizzata di una postazione di soccorso, nell'ambito di competenza territoriale della SOREU, nonché del territorio regionale.

In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto convenzionale l'Associazione è tenuta a restituire nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della risoluzione gli anticipi eventualmente già corrisposti per il periodo di servizio non prestato, salvo risarcimento del maggior danno.

L'Associazione, qualora non potesse più provvedere al mantenimento del servizio per documentate e obiettive difficoltà organizzative-gestionali, deve presentare per il tramite dell'Organismo Rappresentativo/Associativo, con un anticipo di tre mesi, richiesta scritta e motivata per il recesso del rapporto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata sia ad AREU che all'Azienda Ospedaliera co-titolare della convenzione che alla SOREU. Resta fermo l'obbligo per l'Organismo Rappresentativo/Associativo, ex comma 4 art. 7 dell'Avviso di Selezione allegato alla delibera n. 163/2011, in caso di impossibilità sopravvenuta dell'Associazione di continuare a garantire lo svolgimento del servizio, di proporre un nuovo soggetto da convenzionare, ad immutate condizioni operative ed economiche, per il proseguimento del servizio.

Articolo 16 (controversie)

In caso di controversia derivante dall'interpretazione, validità ed esecuzione della presente convenzione, le parti tenteranno la conciliazione in via bonaria. Fallito il tentativo bonario di componimento, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria competente per la definizione della controversia. In tale caso sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Associazione e l'Azienda Ospedaliera co-titolare della convenzione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'Azienda Ospedaliera interessata.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, l'Associazione sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del medesimo, senza poter in alcun modo sospenderlo o ritardarlo.

Articolo 17 (durata)

La convenzione ha durata a decorrere dal ... fino al ... e potrà essere rinnovata, a richiesta di

AREU, informata l'Azienda Ospedaliera co-titolare della convenzione, per un triennio.

Articolo 18

(spese)

Tutte le pratiche e le conseguenti spese per la concessione di autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio sono a carico dell'Associazione.

Sono pure a carico della stessa le eventuali spese della presente scrittura ed accessorie, compresi gli oneri fiscali (imposta di bollo, imposta di registro ricorrendo il caso d'uso, ecc.) fatto salvo esenzioni previste dalla normativa specifica in materia.

Articolo 19

(partecipazione alla Consulta degli Enti Associazione e Cooperative Sociali)

Con la stipula delle convenzioni gli Associazione rappresentate nella Consulta si adeguano alle determinazioni assunte dal Direttore Generale dell'AREU nelle materie nelle quali, ai sensi della deliberazione n. 103 del 24.11.2009 è prevista la consultazione con detto organismo, il quale svolge funzioni consultive.

Articolo 20

(codice etico comportamentale)

L'Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto dei documenti "Codice etico comportamentale" dell'AREU e dell'Azienda Sanitaria co-titolare (visibili sui rispettivi siti internet) le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni convenzionali, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un' eventuale risoluzione del rapporto.

Articolo 21

(norme di rinvio)

Lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario di emergenza urgenza sono regolate oltre che da quanto precedentemente previsto anche dai "regolamenti e documenti attuativi aziendali ex dgr n. IX 1964 del 06.07.2011" soccorso sanitario extraospedaliero – aggiornamento dd.g.r. n. VI/37434 del 17.7.1998, n. vi/45819 del 22.10.1999, n. vii/16484 del 23.2.2004 e n. viii/1743 del 18.1. 2006" – provvedimenti", adottati con deliberazione n. 165 del 09 settembre 2011, e loro s.m.i.

Allegati

Alla presente convenzione vengono allegati quale parte integrante, su supporto DVD:

- scheda descrittiva della postazione di soccorso;
- progetto operativo;
- elenco del personale dipendente e volontario con qualifiche e livello di formazione di competenza dell'Associazione (Allegato E);
- elenco dei mezzi di soccorso (Allegato F);
- prospetto di preventivo/rendiconto (allegato G);
- per i mezzi in comodato d'uso, convenzione comodato d'uso auto mediche (allegato 1), ove previste.

Milano, ...

Per l'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

il Direttore Generale p.t. _____

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA ...

il Direttore Generale p.t. _____

Per CROCE ...

il Legale Rappresentante p.t. _____

Per ...

il Legale Rappresentante p.t. _____